

SEREGNO HOCKEY 2012

STATUTO

ART 1. – COSTITUZIONE E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod. Civ. denominata "Associazione sportiva dilettantistica SEREGNO HOCKEY 2012".

L'associazione si impegna ad affiliarsi alla FIHP (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio), riconosciuta dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni e ai regolamenti della FIHP . Dovrà inoltre ottenere la regolare iscrizione al registro C.O.N.I. delle Associazioni sportive dilettantistiche.

ART 2. – DURATA L' Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

ART 3 – SEDE LEGALE L'Associazione sportiva ha sede legale in via Giusti 21/A – Seregno (MB). Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire sedi operative e sezioni staccate. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

ART 4 – SCOPO L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito dell'Hockey su pista. In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

1. lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello Internazionale;
2. la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport;
3. l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport;
4. la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive agonistiche;

fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport, l'associazione al fine di raggiungere tali scopi, si propone inoltre di:

- organizzare corsi di avviamento ed addestramento all'Hockey, attività motorie e di mantenimento fisico;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni ed iniziative nella natura dello sport;
- promuovere la cultura dello sport mediante convegni e seminari aperti a tutti i cittadini;
- esercitare, se opportuno e comunque in maniera marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- fare pubblicazioni d'informazione tecnico/sportiva e in generale sulla vita dell'associazione ivi compreso la gestione di un sito Internet;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con scuole pubbliche e private per la diffusione delle attività motorie e sportive in genere

ART. 5 – SOCI Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e enti e/o associazioni, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 13 del presente Statuto ed il numero degli associati è illimitato. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione di domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci. I soci, dopo la presentazione della domanda, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Lo status di Socio non può essere trasmesso a terzi. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del Socio. Il Socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'associazione non possono essere trasferite a terzi o rivalutate. Tutti i Soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali, nelle modalità previste dal regolamento interno.
3. partecipare all'organizzazione di qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 17 del presente Statuto;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 17 del presente Statuto;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Statuto.

ART 7 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni volontarie;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- f. per decesso;
- g. per scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente Statuto

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato all'Assemblea ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non potrà essere riammesso. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso, i soci, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'associazione ne' hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART 8 – SANZIONI PER I SOCI In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica ed al Regolamento il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo limitato;
- radiazione.

Il socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo

ART 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- il Presidente;

ART 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta, di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Sono convocate dal Consiglio Direttivo con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 15 giorni di preavviso, negli impianti sportivi in cui sono effettuate tutte le attività, sul sito Internet ufficiale dell'Associazione. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo
- eleggere il Consiglio Direttivo
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria, nonché alla stesura ed all'approvazione dei Regolamenti Sociali

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello Statuto Sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

- Varie ed eventuali riguardanti accadimenti straordinari sui quali assumere decisioni, non previsti ne' contemplati dai regolamenti associativi

E' convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o per richiesta motivata almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno 1/10 degli associati. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. L'Assemblea straordinaria, convocata per apportare modifiche al presente Statuto, delibererà con maggioranza dei 2/3 dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Hanno diritto di partecipazione all'assemblea tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

ART 11 – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI Le cariche sociali hanno durata di due anni, e sono a titolo gratuito. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio dispone di un voto per ogni consigliere da eleggere. Saranno designati quali componenti il Consiglio Direttivo, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità, coloro che risulteranno aver raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano.

- Il **Presidente dell'Associazione** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
- Il **Segretario** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

ART 12 CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

- Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario con funzioni di tesoriere

ART 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha durata di due anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- curare il conseguimento dei fini Statutari;
- applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico – finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate in nessuna norma sociale;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'accettazione dei Soci, la loro sospensione o eventuale espulsione;
- nominare, in caso di necessità, commissioni con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente, di un Consigliere o del Segretario/Tesoriere, senza formalità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità prevale il più anziano. Decade dal Consiglio Direttivo il componente che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alle riunioni successive. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta da tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

ART 14 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento., in forma congiunta con il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo degli affari correnti ed all'ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti e può delegarne la firma;
- convoca le Assemblee Sociali;
- in casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione

ART 15 SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i suoi membri. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il segretario:

- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Sociale;
- esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto sociale;
- assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali che verranno da lui firmati;
- stabilisce che ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri

ART 16 COLLEGIO DEI REVISORI Contestualmente al Consiglio Direttivo l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentreranno in caso di cessazione di un membro effettivo) scelti anche tra i non soci. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I revisori, se nominati, il cui incarico è incompatibile con quello di Consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno. Essi hanno il compito di accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta dei libri di adunanza del Consiglio dei Revisori e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

ART 17 – ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto la maggiore età alla data della loro elezione
- non abbiano provvedimenti disciplinari in ambito sportivo – sociale e civile in genere

ART 18 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le attività statutarie. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n° 133/99 e successive modifiche e integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale.

ART 19 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO Entro quattro mesi o sei qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti, regolarmente approvati, devono essere conservati. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART 20 – PATRIMONIO I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dal contributo di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da ogni entrata di natura accessoria o marginale, realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART 21 – CLAUSOLE COMPROMISSORIE Tutte le controversie tra l'Associazione e i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione sportiva di appartenenza. Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata infatti, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, FIHP.

ART 22 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei

Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto di voto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Presidente

Il Segretario
